



19 MAR 2015

Roma

UFF. DIR

PROT. 221500003309A6

**Oggetto: Richiesta chiarimenti sull'interpretazione dell'art. 7,
comma 4 quater della L. 11/2015**

LGS 8

Ill. Avv.

Maurizio Borgo

Capo dell'Ufficio Legislativo

m.borgo@sanita.it

segr.legislativo@sanita.it

Ill. Cons.

Cons. Giuseppe Chiné

Capo di gabinetto

g.chine@sanita.it

segr.capogabinetto@sanita.it

Con riferimento al parere reso da codesto spettabile Ministero in merito all'interpretazione dell'art. 7, comma 4 *quater*, della Legge 11/2015, si rappresenta quanto segue.

Alla scrivente sono stati posti alcuni quesiti in merito alla possibilità per i farmacisti soci di società titolari di farmacia di avvalersi della sospensione dell'obbligo dell'idoneità prevista da tale disposizione e di rivestire conseguentemente la qualità di socio, sebbene in possesso del solo requisito dell'iscrizione all'Albo.

Considerato che il requisito dell'idoneità è espressamente richiamato anche dall'art. 7 della L. 362/1991, in materia di gestione societaria delle farmacie, sembrerebbe che la suddetta sospensione possa considerarsi riferita anche ai farmacisti che intendano esercitare la titolarità in forma societaria.

In considerazione della rilevanza della materia, si ritiene opportuno sottoporre la questione all'autorevole parere di codesto Dicastero, al fine di una condivisione di tale interpretazione.

Nel ringraziare per l'attenzione, si resta in attesa di riscontro e si porgono i migliori saluti.

IL PRESIDENTE
(Sen. Andrea Mandelli)

Federazione Ordini Farmacisti Italiani

00185 ROMA - VIA PALESTRO, 75 - TELEFONO (06) 4450361 - TELEFAX (06) 4941093

CODICE FISCALE n° 00640930582

PEC: posta@pec.fofi.it e-mail: posta@fofi.it - sito: www.fofi.it